

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA', ALLERTAMENTO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO.

PREMESSA

RICHIAMATE:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare l'art. 45 con la quale la Regione Lombardia individua, tra gli altri, le Comunità Montane quali Enti deputati alla gestione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato;
- il Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme forestali regionali", in attuazione dell'art. 50, comma 4, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore";
- la Legge 16 marzo 2017, n. 30 "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile";
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la Legge regionale del 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile";
- la Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- il Regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 e ss.mm.ii. "Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile";

VISTO il "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022" approvato con DGR. XI/2725 del 23 dicembre 2019;

PRESO ATTO che il predetto piano prevede tra i compiti assegnati all'Enti Forestali anche:

- *provvedono, attraverso la propria organizzazione basata principalmente sull'operatività dei Volontari di Protezione Civile con specialità AIB, alla immediata verifica della segnalazione di incendio;*
- *attivano immediato contatto con il Centro Operativo AIB per la Lombardia (COR AIB) ;*
- *informano, tramite Responsabile AIB/Referente Operativo AIB dell'Ente, in caso di incendio, i Sindaci dei comuni interessati in modo che possano rendersi disponibili a collaborare, fornendo il supporto logistico necessario/richiesto e/o di eventuale soccorso alla popolazione,*

CONSIDERATO che con il personale dipendente non è possibile espletare adeguatamente i compiti previsti dal piano regionale;

PRESO ATTO che sul territorio della nostra Comunità Montana sono presenti due organizzazioni di volontariato che effettuano servizi di pronta reperibilità per altri scopi e si sono rese disponibili ad effettuare anche il servizio di reperibilità, allertamento e coordinamento delle attività di antincendio boschivo;

PRESO ATTO che annualmente la Regione trasferisce alla Comunità Montana dei fondi per la gestione del Servizio AIB e come previsto dal punto 11.2.1 del predetto piano i fondi possono essere utilizzati per rimborsi forfettari alle squadre di volontariato per l'espletamento delle attività AIB;

VISTE:

- la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 58 del 01.09.2020 con cui si è provveduto alla nomina del dott. Stabilini Dimitri quale "Responsabile AIB";
- la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 90 del 27.10.2020 con la quale sono stati nominati il "Referente operativo AIB", il suo sostituto, i "Direttori delle Operazioni di Spegnimento" (DOS) ed i "Capisquadra AIB" competenti per il territorio di riferimento;
- la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 92 del 27.10.2020 con la quale è stata approvata la convenzione in oggetto;

Tra

- la COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA, con sede in Clusone in via Dante Alighieri, 1 ,c.f. 90029440162, rappresentata da Stabilini Dimitri nella sua veste di Responsabile Antincendio Boschivo della Comunità Montana Valle Seriana, di seguito "Comunità Montana" all'uopo incaricato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 58 del 01.09.2020.

e

- l'Associazione P.A. Croce Blu Gromo, con sede in Gromo, in Piazza Pertini 1, C.F. 81006980163, nella figura del Presidente "pro tempore", sig. Santus Battista
- l'Associazione Croce Verde S.V.V. S. Colzate, con sede in Colzate viale Lombardia 2, C.F. 01729460160, nella figura del Presidente "pro tempore" sig. Gian Luigi Masserini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

A) ATTIVITA' COLLEGATE A INCENDI BOSCHIVI

Nell'ambito del servizio antincendio boschivo le P.A. garantiranno un servizio di reperibilità telefonica ininterrotto 24 ore su 24 per tutta la durata della convenzione e in caso di incendio e/o di segnalazione di un principio d'incendio metteranno in atto quanto previsto dal "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022" approvato con DGR. XI/2725 del 23 dicembre 2019.

In particolare si dovrà dare attuazione alle azioni indicate nel presente prospetto:

AZIONI	TEMPI
Ricevuta comunicazione di incendio boschivo dispone l'immediata verifica della segnalazione allertando la squadra di competenza territoriale, e rimane in attesa di verifica effettuata.	immediatamente
Allerta il DOS seguendo la ripartizione territoriale.	con sollecitudine
Attiva immediato contatto con il COR AIB	con sollecitudine
Attiva immediato contatto con la Sala Operativa Regionale dei VVFF di Curno.	con sollecitudine
Comunica la presenza dell'incendio al Responsabile AIB/referente AIB della Comunità Montana.	con sollecitudine
Comunica al Sindaco/referente del comune interessato la presenza dell'incendio.	con sollecitudine
Coordina l'arrivo di altre squadre AIB sul luogo dell'incendio per la loro messa a disposizione al Direttore delle operazioni di spegnimento.	con sollecitudine
Segue l'evolvere della situazione in stretto contatto con il Direttore delle operazioni di spegnimento e con il Caposquadra locale.	con continuità

Mantiene informata la Sala operativa Regionale di Protezione Civile della Regione Lombardia SOR degli sviluppi sull'incendio	con continuità
Mantiene informata la Sala Operativa Regionale dei VVFF di Curno degli sviluppi sull'incendio.	con continuità
Segue l'evolvere della situazione in stretto contatto con il Direttore delle operazioni di spegnimento e il Responsabile AIB dell'Ente.	con continuità
In caso di incidente supporta il DOS nelle operazioni di soccorso	con continuità

Le sale operative si impegnano a garantire la presenza di un operatore alla radio dal momento di segnalazione dell'incendio e sino alla chiusura dello stesso.

ARTICOLO 2

1. La Comunità Montana Valle Seriana, per i servizi previsti dalla presente convenzione riconoscerà alla P.A. Croce Blu e alla P.A. Croce Verde la somma annua di € 2000,00 cadauna a titolo di rimborso delle spese sostenute.
2. Tale somma sarà liquidata nel seguente modo:
 - Anticipo 50% entro il 15 novembre dell'anno successivo (per il primo anno entro 30 giorni dalla approvazione della presente convenzione);
 - Saldo entro 15 febbraio di ogni anno previa verifica degli uffici sulla regolarità del servizio e a tale scopo le Associazioni dovranno fra pervenire entro il 15 gennaio dovrà presentare alla Comunità Montana una relazione sulla attività svolta e l'elenco delle "giornate di presenza" complessive dei volontari;

ARTICOLO 3

1. Le spese di riparazione delle radio di proprietà della Comunità Montana ed in dotazione alle sale operative saranno a carico della Comunità Montana.
2. Parimenti anche le spese relative alla linea telefonica installata presso la sede della Croce Blu di Gromo sarà a carico della Comunità Montana.
3. La Associazioni firmatarie della presente convenzione si impegnano a mantenere in perfetta efficienza le predette attrezzature segnalando tempestivamente alla Comunità Montana eventuali guasti e/o disfunzioni.

ARTICOLO 4

1. La presente convenzione avrà durata sino al 31/12/2022.

ARTICOLO 5

1. La Comunità Montana può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.
2. L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte della Comunità Montana di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Clusone, li 26/11/2020

La Comunità Montana



Adrian M.



L'Associazione P.A. Croce Blu Gromo

[Handwritten signature]

L'Associazione Croce Verde S.V.V. S. Colzate



[Handwritten signature]